



COMUNE DI GIOIOSA IONICA

(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI UTILIZZAZIONE BENI
IMMOBILI TERRENI E
FABBRICATI
DI PROPRIETA' DEL COMUNE**

Approvato con deliberazione C.C. N. 5 DEL 04.04.2012

INDICE

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

Articolo 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni

Articolo 4 - Procedimenti di concessione e locazione

Articolo 5 - Concessionari dei beni immobili terreni e fabbricati

Articolo 6 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali terreni e fabbricati

Articolo 7 - Criteri e modalità di riduzione del canone

Articolo 8 - Criteri e procedimento di assegnazione degli immobili ad uso commerciale

Articolo 9 - Criteri e procedimento di assegnazione degli immobili ad uso diverso da quello commerciale

Articolo 10 - Obblighi del concessionario

Articolo 11- Elenco degli assegnatari

Articolo 12 - Cause di risoluzione contrattuale

Articolo 13 - Normativa transitoria

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni immobili di proprietà del Comune di Gioiosa Ionica, di seguito definiti "beni", e le modalità di concessione e/o locazione a terzi dei suddetti beni, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.

Articolo 2 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi

1. Il Comune di Gioiosa Ionica è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

a) Beni del demanio comunale, destinati per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario ed a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è deputato. Essi sono: inalienabili, non suscettibili di usucapione da parte di terzi, imprescrittibili e non suscettibili di espropriazione forzata.

b) Beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del c. c.. Essi sono vincolati ad una destinazione di utilità pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2 c.c.). Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del codice civile, con l'applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. Come i beni demaniali, sono insuscettibili di espropriazione forzata.

c) Beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune, pertanto, posseduti dallo stesso "iure privatorum", cioè in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in locazione a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal codice civile. Essi pur non

essendo beni pubblici in senso stretto, essendo beni di proprietà di un ente pubblico, producono un reddito destinato a finalità pubbliche. Essi sono alienabili nelle forme previste dalla legge con il vincolo di destinazione dei proventi per fini pubblici individuati.

2. Tutti i beni di cui alle categorie suddette risultano dall'inventario dei beni immobili di questo Comune (terreni e fabbricati).

3. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o sclassificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

Articolo 3 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del demanio comunale e del patrimonio indisponibile.

La concessione in uso a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

- Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere: l'oggetto, le finalità ed il corrispettivo della concessione;

- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

2. Modalità e criteri per la locazione a terzi di beni patrimoniali disponibili (terreni e fabbricati)

La locazione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- contratto di locazione (artt. 1571 e segg. c.c.); contratto di affitto (artt. 1615 e segg. c.c.);

comodato (arti. 1803 e segg. c.c.).

Articolo 4 - Procedimenti di concessione e locazione

1. Normalmente la concessione e la locazione seguono la procedura dell'evidenza pubblica salvo i casi in cui i beni immobili siano ruderi fatiscenti ed il Comune abbia ricevuto la proposta da parte di terzi di ristrutturazione del bene finalizzata all'utilizzo, sempre nei limiti del vincolo di destinazione, dello stesso per un congruo numero di anni dopo i quali il bene rientra, così come ristrutturato, nella piena disponibilità del Comune senza che nulla sia dovuto al concessionario o locatario. In tali casi il canone di concessione dovuto durante tutto il periodo di utilizzo del bene si intenderà compensato dalle spese sostenute per la ristrutturazione fino alla loro concorrenza.

2. Nei casi in cui la concessione o la locazione dipendano dall'autorizzazione di altro Ente Pubblico (es.: ASL, Monopoli di Stato, ecc.), il Comune dovrà necessariamente interessare detti enti che provvederanno ad indicare il nome del possibile concessionario o locatario.

3. Nell'ipotesi, invece, che l'evidenza pubblica dia esito negativo, si procederà alla concessione o locazione a trattativa privata.

Articolo 5 - *Concessionari dei beni immobili terreni e fabbricati*

1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili demaniali e patrimoniali indisponibili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Gioiosa Ionica, potranno essere dati in concessione a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica e giuridica, Ente o associazione o altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente Locale.

2. In particolare, vengono individuate le seguenti due grandi partizioni:

- beni da utilizzare per finalità commerciali, aziendali o private; beni da utilizzare per tutte le altre attività.

Articolo 6 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali terreni e fabbricati

1. Nella stipula dei contratti o atti di concessione di beni immobili ad uso commerciale, il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dall'U.T.E o dall'Ufficio Tecnico del Comune, che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

a) - valore immobiliare del bene da concedere in uso;

b) - parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;

c) - eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;

d) - ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

2. Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed Associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione di seguito indicate.

Articolo 7 - Criteri e modalità di riduzione del canone

1. Per i beni, individuati nell'inventario, da utilizzare per finalità commerciali, aziendali o private, la Giunta Comunale ha la facoltà, adottando motivati atti, di ridurre il canone determinato fino a un massimo del 20% quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela.

2. Per i beni, individuati nell'inventario da utilizzare per tutte le altre attività, la Giunta Comunale nei limiti che vorrà stabilire, ha facoltà, adottando motivati atti, di ridurre il canone di concessione rispetto ai valori correnti di mercato quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali o bisognose di tutela.

3. Nella ipotesi di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo, i soggetti destinatari possono beneficiare delle percentuali di riduzione di seguito indicate:

a) – fino al 50% per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia, iscritti nell'elenco comunale delle Associazioni e Cooperative di volontariato operanti nei settori dei diversamente abili, della tossicodipendenza e di pubblica assistenza;

b) – fino al 30% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno delle politiche sociali e dei servizi della persona, in campo assistenziale e sanitario, nel campo delle politiche a sostegno della famiglia, delle problematiche femminili, del disagio giovanile e della terza età, degli omosessuali e degli immigrati;

c) - fino al 20% per i settori ricreativo, culturale, sportivo ed ambientale;

d) – L'Amministrazione Comunale determina di volta in volta anche l'eventuale somma da assegnare quale contributo a scomputo del canone, dietro presentazione delle fatture e documenti giustificativi delle spese edilizie sostenute, per ristrutturare e ammodernare l'immobile, comprese le spese di straordinaria manutenzione, al fine di rendere efficienti ed a norma le strutture immobiliari assegnate.

Articolo 8 - Criteri e procedimento di assegnazione degli immobili ad uso commerciale

Gli assegnatari degli immobili ad uso commerciale vengono scelti, di norma, a seguito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento dei Contratti, mediante pubblicazione di un avviso, approvato dalla Giunta Comunale che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.

Nel caso di immobili di particolare rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto - concorso o forme selettive analoghe.

La procedura concorsuale si può basare, ai fini della aggiudicazione, in base alle caratteristiche del rapporto da instaurare:

- a) - esclusivamente sul prezzo (canone di locazione/concessione) rispetto al quale gli interessati potranno produrre offerte in aumento;
- b) - sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, includendo, oltre al prezzo, se richiesto, l'esperienza nel settore specifico di attività che richiede l'uso del bene in oggetto, nonché la valutazione di progetti che prevedano una ottimale utilizzazione della locazione/concessione.
- c) - i contratti o le concessioni già in essere vengono confermati anche in deroga delle procedure di cui al presente art. 8.

Articolo 9 - Criteri e procedimento di assegnazione degli immobili ad uso diverso da quello commerciale

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio Tecnico comunale predisporrà apposito avviso pubblico aperto per la concessione e la locazione dei beni immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento ad uso diverso da quello commerciale.

2. Detti beni immobili sono assegnati con provvedimento della Giunta Comunale ai soggetti che presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

- a) - riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevanti per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
- b) - carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
- c) - struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.

3. Una Commissione Intersettoriale predisporrà per la Giunta, con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, una istruttoria per la assegnazione degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati previa adozione di

criteri obiettivi interni alla Commissione in relazione alla peculiarità dei beni da assegnare e al perseguimento dell'interesse pubblico che si vuole raggiungere.

4. La suddetta Commissione, da nominarsi da parte della Giunta Comunale, è presieduta dal dirigente dell'Ufficio Tecnico e si compone di dirigenti delle aree organizzative di volta in volta in numero dispari non inferiore a 3 componenti.

Articolo 10 - Obblighi del concessionario

1. Sono a carico del concessionario che ha in uso i beni comunali, per qualsiasi attività, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) - il pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
- b) - l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
- c) - il pagamento delle utenze,
- d) - il pagamento delle spese di gestione,
- e) - la stipulazione dell'assicurazione contro i danni,
- f) - la restituzione dei locali nella loro integrità e con le eventuali migliorie, salvo il normale deperimento d'uso.

2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 46/90 e del [D.Lgs. n. 626/94](#), adeguando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Articolo 11- Elenco degli assegnatari

Il Settore Affari Generali competente, ogni anno trasmetterà all'Ufficio Tecnico ed alla Giunta, per quanto di rispettiva competenza, l'elenco degli assegnatari che hanno diritto alla prosecuzione dell'atto di concessione in relazione al perdurare dei criteri di assegnazione ed ai consuntivi di attività presentati dai soggetti concessionari.

Articolo 12 - Cause di risoluzione contrattuale

1. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 o la motivata mancata inclusione nell'elenco di cui all'art. 11 comportano lo scioglimento del rapporto contrattuale.

2. Le cause di risoluzione previste dal comma 1 del presente articolo devono essere puntualmente elencate nei contratti di concessione in uso a terzi di beni comunali per qualsiasi attività.

Articolo 13 - Normativa transitoria

Le concessioni di diritto e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente Regolamento, purché in regola con i requisiti stabiliti nel medesimo art. 12.